

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Fatto non specificamente contestato: il giudice può pervenire ad un diverso accertamento, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione?

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.

NDR: in tal senso Cass. 16028/2023 nonché, sostanzialmente negli stessi termini, Cass. 42035/2021.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.12.2023, n. 34413

...omissis...

Ritenuto

1. L'Avv. C.G. ha assistito una cliente (sig.ra V.) in una controversia contro l'XX per danni da incidente stradale.

La controversia è stata definita con una transazione, a seguito della quale è stata riconosciuta alla V. una somma a titolo di risarcimento, ed all'avv. C. quella per gli onorari di 1500 Euro oltre IVA.

2. L'avv. C. sostiene che Unipol Sai ha indotto la cliente (la V.) a credere che la somma comprensiva degli onorari fosse di 1500 Euro, e non già di 1800, come l'avvocato aveva comunicato invece alla cliente, con la conseguenza che quest'ultima ha dato dell'imbroglione al legale in presenza di altre persone, accusandolo di avere trattenuto per sé illegittimamente la somma di 300 Euro.

2.1. L'avv. C. sostiene dunque che era stata XX, con il suo comportamento scorretto - non avendo precisato che la somma doveva ritenersi al netto dell'IVA- ad indurre la V. a diffamarlo presso terzi.

3. Ha dunque agito contro XX davanti al Giudice di Pace di Marigliano, che ha accolto la domanda, condannando la compagnia al risarcimento del danno, nella misura di 4900 Euro.

3.1. La decisione del Giudice di Pace è stata riformata dal Tribunale di Nola che invece ha ritenuto che, in base agli atti assunti e alle prove che ne risultavano, non si poteva affatto sostenere che XX aveva ingenerato nella cliente la convinzione che la somma fosse solo di 1500 Euro, e che invece non andasse pagata l'IVA su tale ammontare.

4. Questa decisione è impugnata dal C. con tre motivi di ricorso e memoria. XX ne chiede il rigetto con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo.

Considerato

Ricorso principale.

5. Con il primo motivo si prospetta violazione dell'art. 115 c.p.c.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione da parte di XX di una circostanza decisiva: l'Avv. C. aveva allegato prova di una conversazione tra UGF spa, la società controparte, e la sua cliente, nella quale UGF indicava erroneamente in 1500 Euro complessive la somma spettante al difensore. Secondo il ricorrente questa missiva non è mai stata contestata dal XX, e dunque doveva ritenersi come ammessa, con tutto ciò che ne seguiva quanto alle conseguenze della non contestazione, ossia con la necessità di ritenere come provati i fatti ammessi.

Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente riporta il contenuto della comparsa di costituzione di XX, da cui si ricava chiaramente che la società ha contestato i fatti, ossia ha contestato l'accusa di avere male informato la cliente sulla somma spettante al difensore.

Il che significa che il fatto - l'aver cioè indotto la cliente a credere come dovuta una diversa somma - è stato contestato dalla Unipol, che ha anche articolato una prova per smentirlo.

Ciò che, al limite, non sarebbe contestata è la singola prova, ossia la singola circostanza costituita dalla conversazione tra UGF e la cliente.

Quando tuttavia anche così fosse, la sentenza non è viziata in quanto "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento" (Cass. 16028/2023; sostanzialmente negli stessi termini Cass. 42035/2021).

Ed è ciò che il giudice di merito ha fatto, valutando complessivamente le prove raccolte ed arrivando alla conclusione del difetto di prova della condotta contestata ad XX.

6. Il secondo motivo è uno svolgimento del primo, in quanto prospetta un difetto di motivazione, nel senso che la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare conto del rilievo che quella conversazione aveva nell'ambito della ricostruzione del fatto. Ed anzi avrebbe anche omesso di esaminare il fatto.

Il motivo è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata è un'altra. Il Tribunale, dopo aver rilevato che XX, in diverse occasioni, aveva spiegato alla cliente che la somma era di 1500 Euro più IVA, ha ritenuto che la conversazione, del cui omesso esame si duole il ricorrente, e che anzi lo stesso ricorrente ritiene non essere stata oggetto di contestazione specifica, non è mai stata provata (p. 4 della sentenza).

Questa ratio - che la conversazione telefonica in cui la cliente sarebbe stata tratta in inganno non è mai stata provata- in questa sede non è neanche contestata.

7. Il terzo motivo prospetta violazione dell'art. 132 c.p.c.

Nel corso della motivazione, il Tribunale ritiene che la circostanza che una delle lettere inviata da Unipol, nella quale si specificava che la somma era di 1500 oltre IVA, non era stata mai ricevuta dalla cliente, fosse una circostanza irrilevante, in quanto la cliente aveva comunque contezza di quale fosse la somma dovuta: secondo il ricorrente, il Tribunale non dice il perché di tale contezza e non rende motivazione sul punto, che è invece un aspetto dirimente e decisivo della controversia.

Il motivo è infondato e comunque inammissibile.

E' infondato in quanto, in primo luogo, e contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la motivazione sul punto contestato esiste e si ricava chiaramente dal testo della decisione nella parte in cui si afferma che, prima della lettera in questione, ne era stata inviata un'altra in cui c'era una chiara indicazione della somma. In secondo luogo, il Tribunale, al di là della rilevanza di tale lettera, ha comunque accertato l'assenza di colpa nell'XX: anche ad ammettere che vi sia stato un errore di comunicazione, il Tribunale ha ritenuto difettare l'elemento soggettivo della diffamazione o di altro illecito contro la persona del ricorrente. Questa ratio non è contestata, poiché il ricorrente non contesta al Tribunale di avere erroneamente escluso l'elemento soggettivo, ma si limita alle contestazioni sopra viste, ossia a dire che un certo fatto non è stato valutato adeguatamente.

Ricorso incidentale.

Con l'unico motivo di si prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La tesi della Unipol Sai è che, attesa la soccombenza, il giudice di merito avrebbe dovuto non già compensare le spese ma porle a carico del soccombente.

Ritiene la ricorrente incidentale che, stante il tempo della citazione, anteriore alla modifica del 2014, le spese potevano essere compensate solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: diversamente, dalla motivazione della decisione impugnata, tali ragioni non emergono affatto.

Il motivo è infondato.

Il giudice di secondo grado ha compensato le spese perché "Vista la natura della controversia, tenuto conto del contegno processuale tenuto dalle parti, considerato altresì il tempo trascorso dai fatti di causa, nonché di quanto dichiarato di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), le spese di lite possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio" E dunque ha indicato gravi a giustificazione della compensazione.

Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dunque rigettati. Le spese, a causa della soccombenza reciproca, possono compensarsi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente sia principale che incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
